

GIULIANO GASPERINI

UNO STATUTO DEL COMUNE DI MONTENOVO DEL 1720

Come la famiglia Malvezzi sia giunta a Montenovo lo si può capire leggendo un atto notarile esistente presso l'Archivio Storico di Bologna, particolarmente circostanziato del 1719, dove si comprende che essi ne entrarono in possesso operando una permuta con il marchese Giuseppe Orsi; la rendita annua di tale luogo risulta di lire 170 e soldi 15.

La famiglia Malvezzi particolarmente attenta allo spirito dei tempi e per controllare questo possedimento lontano dalla residenza di Bologna, dotò questo Comune di tre Statuti che vennero approvati nel dicembre del 1720 alla presenza del sig. Girolamo Pasini, governatore dello stesso castello.

Gli statuti in questione, ora si trovano nell'Archivio Comunale di Montiano (Forlì), constano di tre libri manoscritti, raccolti in un solo volume, scritti in bella grafia, usando l'italiano del tempo, con gli indici e il disegno dello stemma nobiliare dei Malvezzi (1), e cento facciate.

Gli Statuti mostrano le vicende della nostra legislazione, richiamano e anticipano il diritto nazionale, ma contengono anche regole e illustrano costumi di luoghi e leggi tornate in vigore oggi; la ripartizione del contenuto giuridico nei tre libri che compongono gli Statuti di Montenovo determina il carattere giurisdizionale e amministrativo di un territorio prevalentemente rurale.

Il volume è scritto seguendo le norme generali del tempo, e costituisce un documento di particolare valore poichè costituisce una delle poche testi-

(1) Crollalanza, *“Dizionario storico-blasonico”*, Bologna: *“Arma, d'azzurro alla banda d'oro attraversata nel cuore dallo scudetto dello stesso, caricata dall'aquila di nero, membrata, imbeccata e coronata d'oro; col capo d'Angiò. Cimiero: un cinghiale del suo colore”*.

monianze attestanti l'esistenza del Comune di Montenovo (2).

Già nella *Descriptio Romandiole* del 1371 operata dal Cardinale Anglic, Montenovo viene censito come *castrum* o *roccha*, al pari di Montigliani, Lonzani, Carpenete, Surivole, Monleonis, Ronchifreddi, Sanctae Paule, Buschi, Suglani; mentre Calixidii, Donigagle, Bulgarie, Montis Regalis vengono censiti come *villa*.

La *Descriptio*, poichè aveva carattere fiscale, enumera le famiglie soggette ad imposta, da questa erano esentati i religiosi ed i militari. Al fine di operare una comparazione cito alcune località limitrofe descritte dal Cardinale Anglic:

Castrum Monleonis, in quo sunt focularia XXX est situm in quodam monte, non custoditur nisi tempore guerre. Castrum Montisnovi in quo sunt focularia XX. Castrum Montigliani situm in quodam parvo monte, in quo sunt focularia XX. Non custoditur nisi tempore guerre per homines dicti castris.

Castrum Carpenete focularia 58, Castrum Montis Cugurucii focularia 33, Castrum Lonzani foculari 36, Castrum Ronchifreddi focularia 117, Castrum Suglani focularia 61, Castrum Sancte Paule focularia 9, Villa Calixidii focularia 52, Villa Bulgarie focularia 30, Villa Gatulini focularia 19, Villa Portus Cesene focularia 19.

Poichè in questa pubblicazione non è possibile riportare il testo completo degli Statuti, mi limiterò ad elencare gli indici e relativi capitoli, soffermandomi sui capitoli che a mio avviso sono più significativi, a mò di regesto:

STATUDI DI MONTENOVO

SIGNORIA

DELL'ECCELLENZE Dè gli: MARCHESI Fretti Malvezzi

Indice de' Capitoli de' Statuti

LIBRO I

Cap. 1° Del Giuramento: da darsi dal Governatore nel principio dell'Ufficio.

Cap. 2° Del Sindicato del Governatore.

Cap. 3° Dell'Autorità, ed Ufficio de' Sindicatori.

(2) G. Rabotti, A.S. di Bologna; Monte Nuovo, a termini del Motu proprio del 6 luglio 1816 di Pio VII fu considerato (insieme a Montiano) appodiato di Longiano, e tale rimase sino al 1828. Nel 1816 contava 382 abitanti. Il Motu proprio di Leone XII del 21 dicembre 1828 mantenne Monte Nuovo, con 450 abitanti, appodiato ma inserendolo sotto Montiano, che appunto con il 1828 ritorna al livello di Comune retto da un Podestà, nell'ambito del Governo di Cesena.

Cap. 4° Della Mercede del Gov.re per le scritte.

Cap. 5° Tassa delle Mercedi, et emolum.ti del Govern.re della Terra di Monteno-
novo nelle Cause Civili.

Cap. 6° Tassa per il Sig.re Govern.re nelle Cause Criminali assolutorie.

Cap. 7° Tassa per il Notaro, e Cancell.re, del Gover.re, e Tribunale della Terra
di Monteno-vo.

Cap. 8° Per il Massarolo di detto luogo si osservino le seguenti Ordinazioni
e tasse.

Cap. 9° Capitolo del Massaro, ò fiscale.

Ogni tre mesi dopo l'estrazione de consoli si cavi a sorte uno degl'uomini della
comunità, quale per tre mesi avvenire abbia l'obbligo, tenendo le parti del Fisco,
di esercitare in tutto e per tutto puntualmente l'ufficio di fiscale, e debba denuncia-
re al Gov.re del luogo, o altro ufficiale di Giustizia, se vi sarà, dentro il termine
di tre giorni, tutte le Risse, Furti, et ogni altra sorte di Delitto, ò grane, ò leggiero,
che accadrà nel luogo, e suo territorio senza verun riguardo a qualsiasi persona, al-
trimer.ti incorra egli, e passati detti tre giorni, sia imosso nella pena, che merita quel
Delitto, che non aurà dennunziato; e per sua mercede in cadauno di tre mesi sudetti
abbia baiocchi venti, e niente altro.

Cap. 10° Per il Piazzaro.

Sia in arbitrio dei consoli, ò degli uomini della comunità il mutare Piazzaro
in caso di qualche demerito, mà tanto nel licenziarlo, quanto nel creare un nuouo,
camino d'accordo col Governatore.

Cap. 11° Del pignorare, e Pena à chi vieta il Pegno.

Cap. 12° Del Piazzaro, che userà Frode nè suoi rapporti.

Cap. 13° Che non si deue laurare nè Giorni festivi.

Non sia lecito à qualunque Persona, anzi ad ognuno si proibisca di laurare
le Feste, ed in detti giorni, cioè le Domeniche, le Feste della Bestiss.ma Vergine Ma-
ria, le feste degli Apostoli, la festa di S. Cristoforo, di S. Maria, di S. Macario, di
S. Catterina, li Santi quattro Dottori di S. Chiesa, e di tutti gli altri Santi, e Sante
commandate dalla santa madre Chiesa, e secondo il solito, e consuetudine del Luo-
go, e sotto pena à qualunque, che contrauerà, e per qualunque volta di tre scudi
à chi manualmente laurerà, ò farà laurare, ed à chi con Asino, Mullo, ò Cauallo,
di un scudo, ed à chi con Boui, e Vacche di due scudi.

Cap. 14° Dè Lauoratori di Possessioni, e Vigne.

Qualunque Persona, che pigliarà à laurare terre arative, passessioni, ò vigne
da persona di d: Castello, ò suo Distretto, detto lauratore, ò Conduttore sia tenuto
laurare dette terre da uomo da bene, e custodirle, come conviene cioè rompendo,
rinfrangendo, e rinterrando del primo, secondo, terzo e quarto solco, seminandolo,
facendo li fossati entro di esse, mandandole per tutto il mese d'Aprile, cogliendo
il Grano, e Lino, e l'altre biade à suoi debiti tempi à tutte spese del lauratore, il

quale anche sia tenuto portare à casa del Padrone la parte Dominicale del Grano, ed altre cose sudette assieme con la metà della paglia raccolta, ...; e se il Padrone di detta possessione volesse mandar uia il lauratore, sia tenuto darli Licenza in presenza di testimonij auuanti la Festa di S.M. a d'Agosto, ne possa mandarlo uia, ò licenziarlo dopo.

Cap. 15° Degli Operaj, che uanno ajutando à laurare.

Ogni persona, che promesso l'opera sua, se nel giorno conuenuto non ui anderà, se l'opera doueva essere manuale pagará alla Camera baiocchi uenti per pena, e se l'opera doueva essere con Buoi, e l'operario mancherà di andarui al tempo conuenuto, pagherà alla camera baiocchi trenta, ed alla parte, à cui aurà mancato in ciascheduno di detti casi, sia tenuto pagare il doppio di detta pena.

Cap. 16° Delli fossi da farsi.

Cap. 17° Delle Misure di Canne e Vinchi.

Il fascio delle canne, che si uenderanno à misura, si faccia di tre piedi, e mezzo di mano, cioè sette sommersi ed il fascio de Vinchi di piedi quattro, e mezzo, come sopra, cioè sommersi noue,...

Cap. 18° Di non mutare il solito corso dell'Acque.

Se alcuna Persona del Castello... muterà il solito corso delle Acque in danno, ò pregiudicherà di qualcheduno, ò guasterà il loco, ò via comune, ò vicinale,... sia tenuto pagare per pena scudi sei...

Cap. 19° Di non guastare, ò occupare strade.

Cap. 20° Li Padroni di case, vigne, orti debboni serrarli.

Cap. 21° Delle Chiaviche, e Ponti.

Cap. 22° Degli arbori pendenti sopra il terreno d'altri.

Cap. 23° Del modo di spigare nè Campi.

Cap. 24° Dè vendemiatori, e della vendemmia.

Cap. 25° Chè nessuno debba ricusare gli ufficij, e Cariche.

Cap. 26° Che ciasched.° Consig.re debba andare al consiglio.

Cap. 27° Che nell'arregare non si passi le proposte.

Cap. 29° Di non alienare Beni della Comm.tà.

Cap. 30° Delle colte da imporsi.

Cap. 31° Chi procurerà esenzioni non possa ottenere grazia dal Comune.

Cap. 32° Del modo d'imporre la colta.

Cap. 33° Che il possessore sia tenuto pagare le colte se bene non sono al suo stimo.

Cap. 34° Che li forastieri non possano comprare senza licenza.

Cap. 35° Come s'intendono esente dalle gravezze le Famiglie.

Cap. 36° Che non si debbano lasciare bestie sciolte.

Cap. 37° Che si paghino gli ufficiali del comm.ne delle loro mercedi.

Cap. 38° Delle guardie.

Ogn'uno del Castello di Montenuouo, e suo Distretto, ò Abitatore, ad ogni richiesta, che gli sarà fatta sia diligente, e sollecito alla Guardia, tanto di giorno, quanto di notte, ne preferisca l'ordine, et hora, che gli sarà data, e non uenendo alle hore debite, se sarà comandato di giorno incorra in pena di uenti scudi, e se sarà di notte di quaranta scudi. ...

Cap. 39° Degli Affitti.

Cap. 40° Degl'Affitti di Bestie.

Tutti quelli, che pigliaranno à gioatica, o à soccida da altri, ò Boui, o Vacche, scrofe, porci, Asini, Pecore, Capre, e Caualle per certo tempo, li conduttori siano tenuti tenere diligentemente cura e gouerno di dette Bestie ad uso d'uomo da bene, ed al suo tempo rispettiuate dare, e consegnare al padrone. ...

Cap. 41° Delli pesi, e Misure.

La comunità di Montenuouo à sue proprie spese tenghi, e conserui una quartarola, et una bernarda per misurare il Grano, et altre biade, una Barilla, un boccale da misurare il vino, una libra e mezza di rame per misurare l'oglio, il braccio da misurare il panno, una stadiera finita, li quali pesi tutti siano conformi à quelli di Rimini, e se alcuno particolare uorrà tenere li pesi sud.I, debba aggiustarli con quelli del comune, ne possa alcuna persona vendere, ò comprare cosa alcuna, occorrendoui misurare, ò peso, se prima non si saranno le sue misure aggiustate con quella del commune come sopra, sotto pena di dieci scudi a cischeduno, che contaerrà.

Cap. 42° Capitolo sopra il sale.

A' chi toccherà l'essere esattore della comunità spetti ancora la vendita del sale, di cui dentro il mese d'Agosto di quell'anno, che sarà depositario debba fare à sue spese puntualmente la solita prouisione, altrimenti uenga astretto à farla nelle maniere più efficaci, e fatta, che auerà la detta prouisione, debba uenderlo à tutti quelli di Montenuouo, e suo territorio, che ne uorranno à ragione di baiocchi sei, e mezzo la bernarda, solita misura di Montenuouo, quando col mutarsi dè tempi, non paresse agli uomini della commnità bene, ò necessario l'accrescere, ò sminuire il prezzo del medemo, nel qual caso si dourà esprimere la variazione nel deliberare l'ufficio. ...

Cap.44° Dell'ufficio dè Viali, e soprastanti alli Ponti, Vie, Ponti, e Pozzi, ed dalli Beccari, fornari, e Venditori, ò Riuenditori di qualunque sorte di Robba mangiatua.

Cap. 45° Che non si debba seruire dè Pegni.

Cap. 46° Dell'edificare in Piazza e sulle Mura.

Non sia lecito ad alcuno edificare abitazione, ò edificio alcuno, ò di pietra, ò di legno, nella Piazza di d.° castello, nemeno sopra le mura, se prima non aurà auuto licenza dell'ecc.ze loro, ... e chi uolesse edificare appresso alle muraglie possa farlo, scostandosi da quelle per cinque piedi à misura di palmi, e somersi, ma però sempre con partecipazione, e licenze dell'eccellenze loro, altrimenti incorra in pena

come di sopra, ed oltre debba demolirsi, e gettar à terra l'edificio fatto contro la forma di questo statuto.

Cap. 47° Che non si pigliino colombi, ò razze domestiche.

Cap. 48° Dell'esigere le condanne del commune.

Cap. 49° Dell'Ingiurie fatte al Gou.re.

Cap. 50° Che il Gouern.re debba dare l'esecuzione alla sentenza ed instrumenti.

Cap. 51° Dè tutori da darsi à pupilli.

Cap. 52° Del modo di render conto dà tutori, e curatori.

Cap. 53° Che non si possa comprare da minori se non nell'ineto modo.

Non sia lecito ad alcuno comprare beni stabili, ò crediti, ò mobili dà minori d'anno 20, ...

Cap. 54° Delli confini.

Cap. 55° Che li macellari vendino carne à che ne vuole.

Cap. 56° Del peso delle carni.

Cap. 57° Delle qualità delle bestie.

Cap. 58° Che li beccari non possino uendere carni se non sono stimate.

Cap. 59° Del misurare, e stimare possess.ni ... si ellegano uomini pratici, ed esperti nella professione del misurare bene, e legalmente, e senza frode, e similmente la stima si facci da quattro uomini del d.° castello di buona coscienza, intelligenza, ... e rimossa ogni frode, et odio, la qual stima spedita, deuono porsi le possess.ni all'estimo nel cattasto del commune, ...

Cap. 60° Chi possiede beni stabili non possa essere carcerato per debiti.

LIBRO II

Cap. 1° Del modo di citare in ciuile.

Cap. 2° Del rendere ragione à sudditi dal Gouernatore.

Cap. 3° Delli giorni feriali.

Cap. 4° Del modo, et ordine del citare, e comparire.

Cap. 5° Delle sigurtà dà darsi dalli forast.ri

Cap. 6° Che le cause ciuili si conoschino dal Gouernatore.

Cap. 7° Delle cause da decidersi sommariamente col giuramento.

Cap. 8° Modo di procedere nelle cause maggiori.

Cap. 9° Dell'eccezioni delinatorie, e dilatorie.

Cap. 10° Delle eccezioni cauilose, e friuole.

Cap. 11° Delle posizioni.

Cap. 12° Del tempo, e modo di vendere beni.

Cap. 13° De sospetti fuggitivi.

Cap. 14° De' tutori, e procuratorj, e loro salarij.

Cap. 15° De sequestri.

Cap. 16° De' compromessi.

Cap. 17° Delle donne non dotate dal padre.

Cap. 18° De lucro dotale.

Cap. 19° Che non si molestino i possessi, ò tenute d'altri.

Cap. 20° Che il reo sia citato auuanti si uenda la tenuta.

Cap. 21° Del termine in confesso.

Cap. 22° Dell'esenzione de consiglieri.

Cap. 23° De' soldati.

Cap. 24° De' confinanti; e vicini.

Qualunque persona si terriera, come forestiera uorrà vendere, ed alienare beni, debba secondo il solito fare istanza à suoi vicini, se uogliono comprare, col darli giudicialmente otto giorni di tempo à risolvere, passato il qual termine senza auer loro risoluto, s'intende di auer ricasato, e rinunciato ed in tal caso il gouernatore decreti, che quel tale possi uendere, ed alienare ad altri à suo piacere.

LIBRO III

Cap. 1 Delle appellazioni delle sentenze jnterlocutorie.

Cap. 2° Dell'appellazione delle sentenze definitive.

Cap. 3° Del modo di proseguire le cause.

Cap. 4° A' chi si deue appellare.

Cap. 5° Decreto, et ordine dell'ecc.ze Loro.

Le eccellenze de SS.ri marchesi Piriteo senatore, Fabrizio, e Lucio Vittorio fratelli de Malvezzi Signori, e padroni del castello di Montenouo, per il presente decreto, et editto, uogliono, ordinano, e... commandano che tutti li soprascritti statuti, come stanno si osseruino in tutte le cause civili, ... e perchè si ponno dare molti casi, che non sono decisi dalli presenti statuti, ... si osseruino li statuti della città di Cesena, e dopo quelli, le constitutioni egidiane, e la ragio commune.

Nelle cause poi criminali ... si osseruino li bandi della prouincia di Romagna.

Cap. 6° Dell'offerta da farsi nella festa di S. Bernardo.

Nel giorno della festa di S. Bernardo, debbano gli uomini del consiglio offerire alla Chiesa di d.° Santo tante candele di cera bianca dà comprarsi dà fattori del commune, che ascendano al valore di mezzo scudo, et à detta offerta debbano concorrere tutti gli uomini del detto coseglio, e nelle altre feste si osserui il solito.

Jn Christi nomine amen Anno ab eisdem Natali 1720 jid. 13 Anno uigesimo Pontificatus Clementis Papy.

Convocato e radunato nel Palazzo pubblico di Monte Nuovo li Magnifici Consiglieri, e Communisti di detto Castello alla presenza del M.to Ill.mo, Ecc. mo Sig.re Girolamo Pasini Gouernatore del Med.mo Castello per iusproducendo effetto, nel

quale interuennero li seguenti cioè,
 Francesco di Ruberto Ferri d.° Console.
 Francesco di Biagio Ferri
 Cesare Barduzzi
 Antonio Belli
 Biagio Legni
 Pietro Bagnari
 Antonio Montevocchi
 Polidoro Valentini
 Sante Barduzzi, e
 Giuliano Renzi

A quali così radunati, e che ammontano due de tre terzi e perciò d.° Consiglio di Montenuovo legittimamente rappresentato per me esibiti li suddetti statuti, al detto pubblico di Monte Nuovo posteriore la dovuta approuasse trasmessi dall'Ecc.ze SS.ri Marchesi Senatore Piriteo, Fabrizio, e Lucio Vittorio F.lli Maluezzi, Patrizi Bolognesi, Sig.ri Padroni di detto Castello di Monte Nuovo, e da me li suddetti Statuti a tutti, e singoli capitoli in essi contenuti, et espressi ad alta, et uoce lettili, e pubblicati, e per li predetti Consiglieri, e Communisti, e ciascuno d'essi bene uditi, et intesi conforme ogn'uno d'essi affermò, ad approuare in ogni, e singola sua parte li med.mi Statuti e promettendo uicendeuolmente; e decisazione e consenso e totale osservanza di tutto ciò uiene in detti Statuti, e suoi capitoli suddetto espresso, e di non contrariare altrimenti, ed a tal effetto obbligano suoi successi in detta comunità e consiglio di d. castello di M.Nouo nella più ampia fama della d.a Camera Applicata, renunciando, e giurando toccate le scritture alla sua presenza sopra di che...